

SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'esecuzione dei "lavori concernenti la frana di Bema sul torrente Bitto - realizzazione ed adeguamento del collegamento viario col fondovalle", c.d. "Galleria di Bema"

TRA

Regione Lombardia (di seguito denominata anche "Regione"), con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. n. 80050050154, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•], autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con [•], in qualità di ente finanziatore;

Comune di Bema (di seguito denominata anche "Comune"), con sede legale in Bema, Via Roma n. 32, C.F. n. 00090830142, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•], autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con [•], in qualità di futuro ente proprietario e gestore della strada in oggetto;

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito denominata anche "CAL"), con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia, n.1, C.F. 05645680967, rappresentata da [•] nella sua qualità di [•] autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con [•], in qualità di società operante nel campo delle infrastrutture, partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A.;

congiuntamente anche le "Parti";

PREMESSO CHE:

- a partire dagli eventi alluvionali del 1987, si sono innescati diffusi movimenti franosi sull'unica via di accesso al Comune di Bema, che - oltre a riattivare la storica "frana di Bema" - hanno aggravato l'instabilità dei versanti fino a portare alla chiusura della strada provinciale a monte del ponte sul torrente Bitto tanto che da allora l'unico accesso all'abitato di Bema è rappresentato dalla pista di servizio alle opere idrauliche realizzate dopo l'alluvione del 1987, sopra la quale incombe la frana di Bema;
- Regione Lombardia, con la d.c.r. 29 settembre 1998, n. VI/1011, ha approvato il "Piano ad Integrazione e revisione dello Schema Previsionale e Programmatico per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco", con il quale veniva finanziato tra gli altri, l'intervento di "Completamento dei lavori concernenti la frana sul torrente Bitto e la realizzazione di un nuovo collegamento dell'abitato di Bema col fondovalle";

- Regione Lombardia, in attuazione del Piano di difesa del suolo di cui alla legge 2 maggio 1990 n. 102, con Deliberazione di Giunta n. VIII/000877 del 20 ottobre 2005, individuava il Comune di Bema, in affiancamento alla Provincia di Sondrio, quale ente attuatore dell'intervento concernente i lavori di difesa del suolo e di adeguamento della viabilità di accesso all'abitato di Bema secondo una proposta progettuale presentata dalla Provincia di Sondrio e condivisa dagli Enti Locali competenti. All'uopo, verificate le somme già spese fino a quel momento, rideterminava le risorse a favore del Comune di Bema, riconoscendo le spese già sostenute e rendicontate dal Comune di Bema per attività preliminari;
- il Comune di Bema provvedeva agli adempimenti delegati di cui alla predetta Delibera di Giunta Regionale n. VIII/000877/2005, presentando un progetto denominato "Lavori frana sul torrente Bitto, consolidamento dei versanti e realizzazione delle infrastrutture viarie per il collegamento dell'abitato di Bema con il fondovalle" e le relative opere, appaltate nel 2007, non venivano eseguite a causa di lungo contenzioso amministrativo tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario conclusosi con revoca dell'aggiudicazione;
- il Comune di Bema confermava la propria disponibilità a svolgere il ruolo di soggetto attuatore per portare a compimento la realizzazione dell'intervento in oggetto, con le modifiche formulate nei due rapporti tecnici datati 06 novembre 2017 e 01 febbraio 2018 già condivise da tutte le istituzioni competenti. L'aggiornamento tecnico consisteva nella modifica dell'asse della galleria naturale, allungandola a circa 770 metri per bypassare completamente la frana, l'eliminazione degli argini di difesa spondale, la sostituzione del viadotto con rilevato in terra armata e l'adeguamento a tutte le nuove disposizioni legislative oltre al mantenimento delle altre opere minori previste nel precedente progetto;
- Regione Lombardia, con lettera della Direzione Generale Territorio prot. ZI.2019.0044951 del 13 novembre 2019, dava mandato al Comune di Bema per l'avvio delle procedure per lo sviluppo di uno studio di fattibilità tecnico - economica aggiornato ed autorizzava la copertura delle relative spese con le risorse già trasferite dalla Regione con le delibere sopra citate;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 38 del 28 luglio 2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di "Completamento dei lavori concernenti la frana di Bema sul torrente Bitto - realizzazione ed adeguamento del collegamento viario col fondovalle" opportunamente validato a seguito di Conferenza di Servizi tenutasi in data 08 giugno 2020;
- con Determinazione Area Tecnica n. 133 del 24 settembre 2021, il Comune di Bema, dopo formale gara, affidava i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e i servizi di geologia, oggi in corso di esecuzione.
- Regione Lombardia, con d.g.r. n. IX/3671/2020 del 13 ottobre 2020, ha stanziato risorse aggiuntive, all'interno del "programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi Idrogeologici del territorio lombardo;

- successivamente, con d.g.r. n. IX/7219/2022 del 24 ottobre 2022, Regione Lombardia ha stanziato ulteriori risorse, , all'interno del programma integrativo dei finanziamenti 2022-2024 del Piano Lombardia (L.R. 9/2020);
- Regione Lombardia, con d.g.r. n. XII/3260/2024 del 21 ottobre 2024, richiamate le d.g.r. 3671/2020 e 7219/2022, sopracitate e stanziando ulteriori fondi, ha rideterminato in € 13.623.820,00 l'integrazione finanziaria a favore del Comune di Bema, ridefinendo in € 22.086.341,30 le risorse a oggi messe a disposizione per la realizzazione dell'opera;
- Il Comune di Bema ha ricevuto fondi statali per la progettazione dell'intervento per un importo di € 413.658,70 e che tali fondi vanno a integrare la dotazione finanziaria dell'intervento in oggetto;
- Per quanto sopra Il finanziamento complessivo a disposizione per la realizzazione dell'opera risulta pari a € 22.500.000,00;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- in data 19 febbraio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 979 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) è stata costituita la società CAL, partecipata pariteticamente da ANAS S.p.a. e da Regione Lombardia tramite la sua controllata ARIA S.p.A.
- CAL opera nel campo delle infrastrutture viarie, svolgendo in particolare il ruolo di soggetto concedente per l'autostrada Pedemontana Lombarda, l'autostrada diretta Brescia – Bergamo – Milano e le Tangenziali esterne di Milano, e potendo svolgere, su affidamento di Regione e previa stipula di una convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 10 ter della L.R. della Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e s.m.i., funzioni, tra le altre, di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, con riferimento alle strade regionali e provinciali di interesse regionale;
- è interesse comune, di natura prettamente pubblica e istituzionale, di Regione e di CAL, cooperare in merito alla realizzazione di interventi che migliorino la mobilità e sviluppare attività specialistiche nelle fasi di pianificazione, di progettazione, di costruzione e di gestione di infrastrutture viarie, che favoriscano:
 - la creazione di un sistema viabilistico regionale sempre più integrato e sinergico, con evidenti ripercussioni positive in termini di funzionalità, efficacia e, in senso complessivo, di economicità del sistema;
 - il rafforzamento delle competenze manageriali al fine di strutturare e gestire contratti pubblici con modalità sempre più efficienti ed efficaci, nell'obiettivo di garantire il soddisfacimento al meglio dell'interesse pubblico;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto, atteso che:
 - Regione Lombardia, Comune di Bema e CAL sono amministrazioni appaltanti ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

- la cooperazione garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; nonché determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- Regione Lombardia, Comune di Bema e CAL svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

RITENUTO:

- in ragione dell'interesse di Regione Lombardia e Comune di Bema volto a ridurre il rischio di scivolamento della frana sul torrente Bitto e realizzare un collegamento stradale permanente in sicurezza tra il centro abitato di Bema e la rete stradale esistente, di procedere con la stipula di una specifica convenzione, basata sui criteri di cui all'art. 15 della L. 241/1990, all'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 ter della L.R. della Regione Lombardia n. 9 del 4 maggio 2001 e s.m.i., tra Regione Lombardia, Comune di Bema e CAL, per la realizzazione della cosiddetta "Galleria di Bema";
- di individuare in CAL, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS S.p.A. e indirettamente da Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.A. ed operante nel campo delle infrastrutture viarie, il soggetto incaricato dell'appalto e della realizzazione dei "Lavori di completamento dei lavori concernenti la frana di Bema sul torrente Bitto - realizzazione ed adeguamento del collegamento viario col fondovalle", altrimenti nota anche come "Galleria di Bema";
- che, per l'espletamento dell'incarico in oggetto, CAL avrà la facoltà di avvalersi anche del supporto di terzi esterni, nel rispetto delle normative vigenti;

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1, commi 2 e 12 della Legge regionale 9/2020, che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la d.c.r. n. 1011/1998, la d.g.r. n. VIII/000877/2005, d.g.r. n. IX/3671/2020, d.g.r. n. IX/7219/2022 e d.g.r. n. XII/3260/2024 con le quali Regione Lombardia ha finanziato la realizzazione dell'intervento;

**tutto ciò premesso e condiviso,
con la presente Convenzione si stabilisce quanto segue:**

ART. 1

PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione.

Nello specifico:

- Allegato 1 Cronoprogramma
- Allegato 2 – Quadro Economico (comprensivo del dettaglio degli importi finanziati, distinti tra quelli nella disponibilità del Comune ("Quota Bema") e nella disponibilità di CAL ("Quota CAL") per l'attuazione dell'intervento)

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione Lombardia, CAL e Comune di Bema in ordine alla realizzazione dell'intervento.

L'intervento ha la finalità di realizzare un collegamento stradale permanente in sicurezza tra il centro abitato di Bema e la rete stradale provinciale esistente, risolvendo il problema di instabilità dei versanti e della presenza della "frana di Bema".

ART. 3

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

I soggetti sottoscrittori dell'intervento sono il Comune di Bema, in qualità di beneficiario del finanziamento, soggetto attuatore delle fasi di progettazione e futuro ente proprietario e gestore della strada in oggetto, Regione Lombardia, ente finanziatore, e CAL in qualità di Stazione Appaltante e soggetto attuatore per la sola fase realizzativa dell'intervento.

In particolare, **Regione Lombardia** si impegna a:

1. finanziare la progettazione e la realizzazione dell'Intervento fino a un importo complessivo di € 22.086.341,30, inclusi IVA, oneri per lavori e somme a disposizione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5;

2. erogare a Comune di Bema, quale soggetto beneficiario del finanziamento, le somme dovute, previa rendicontazione delle stesse, che sarà effettuata secondo le modalità e alle condizioni previste dalle "Disposizioni tecnico amministrative per l'attuazione del "Completamento dei lavori concernenti la frana di Bema sul torrente Bitto, realizzazione ed adeguamento del collegamento di fondovalle, in Comune di Bema (SO) – d.g.r. n. XII/3260/2024" già sottoscritte;
3. organizzare momenti tecnici di confronto tra le Parti per verificare e condividere lo stato di avanzamento dell'intervento, coinvolgendo gli eventuali ulteriori soggetti interessati;
4. farsi parte attiva nei confronti di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati dalla progettazione delle opere per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e di altri atti di assenso necessari per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
5. autorizzare le eventuali varianti in corso d'opera, sentito il Comune di Bema;

Il **Comune di Bema** si impegna a:

1. finanziare pro quota l'intervento con fondi propri (Fondi Ministero Interno) per un importo pari a € 413.658,70;
2. quale Beneficiario del finanziamento dell'Intervento, erogare a CAL le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'intervento, secondo le modalità più avanti descritte al successivo articolo 5;
3. svolgere il ruolo di soggetto attuatore per tutte le fasi progettuali dell'intervento, fino alla validazione ed approvazione del Progetto Esecutivo, nominando un proprio RUP;
4. garantire il puntuale svolgimento delle proprie attività nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
5. trasmettere a CAL il Progetto Esecutivo approvato e validato, comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, anche ai sensi dell'art. 19, comma 7 della L.R. n. 9/2001 e completo della restituzione dei modelli informativi dell'opera da realizzare (B.I.M.);
6. trasmettere a CAL il Piano di Monitoraggio Ambientale redatto in ottemperanza alle prescrizioni formulate in sede di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA
7. svolgere il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed emettere la dichiarazione medesima, potendosi avvalere, per il ruolo di Autorità Espropriante, del supporto tecnico fornito da CAL per lo svolgimento delle attività strumentali;
8. acquisire le aree necessarie e svolgere tutti i compiti e le verifiche previste dalla vigente normativa, in qualità di Autorità espropriante, ovvero autorità

amministrativa titolare del potere di espropriare e che ne cura il relativo procedimento in tutte le sue fasi;

9. rendere disponibili le aree a CAL in tempi congrui ai fini del rispetto del cronoprogramma dell'intervento;
10. partecipare attivamente - per quanto di competenza - ai momenti di confronto, segnalando eventualmente l'opportunità di coinvolgere i soggetti interessati dalle attività oggetto della presente Convenzione;
11. affiancare CAL durante la fase realizzativa dell'intervento, fino ad intervenuto Collaudo del medesimo, per ogni aspetto di propria competenza;
12. emanare le ordinanze di regolamentazione traffico necessarie per eventuali chiusure parziali, parzializzazioni, restringimenti e deviazioni lungo tratti stradali di propria competenza, in tempi congrui per garantire il rispetto del Cronoprogramma, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato 1), da parte di CAL nella fase realizzativa dell'intervento;
13. erogare a CAL, al termine delle fasi progettuali e di validazione del progetto esecutivo, le somme residue già erogate da Regione Lombardia per l'intervento, dedotte le spese già effettuate e quelle previste che rimangono in capo al Comune, come disciplinato al successivo articolo 5.
14. segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, nonché gli eventuali problemi emersi nell'acquisizione delle aree e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
15. prendere in consegna definitiva, per la parte di propria competenza, le opere eseguite, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e previa presentazione della documentazione necessaria; tale consegna definitiva verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dal collaudo tecnico-amministrativo; ove non ancora disponibile il suddetto collaudo, si impegna a procedere alla presa in consegna anticipata della strada, ai sensi dell'art. 24 dell'All.II.14 del D.Lgs. 36/23, redigendo apposito verbale cui allegare il collaudo statico delle opere realizzate, ivi inclusi gli eventuali impianti tecnologici;
16. in caso di eventuali varianti progettuali in corso d'opera, a mettere in atto tutte le azioni, di competenza comunale comprensiva dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli enti competenti, finalizzate alla loro valutazione e approvazione in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma, allegato parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (Allegato 1);

CAL spa si impegna a:

1. fornire, durante le fasi di redazione del progetto esecutivo e della conseguente verifica e validazione dello stesso, il supporto al Comune di Bema ed al RUP dei citati affidamenti, qualora richiesto dai medesimi;

2. svolgere, a seguito dell'intervenuta approvazione e validazione del progetto esecutivo, nonché della sussistenza dell'integrale copertura economica (anche come eventualmente ridefinita ai sensi dell'art. 5), le attività di soggetto attuatore per la sola fase realizzativa dell'intervento, nominando un proprio RUP per l'espletamento delle attività come di seguito elencate;
3. curare la redazione di tutta la documentazione amministrativa da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
4. condividere con le Parti gli interventi e le tempistiche sull'avanzamento dei lavori oggetto della presente Convenzione;
5. svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione dei lavori;
6. comunicare tempestivamente agli altri soggetti sottoscrittori i risultati delle procedure di affidamento;
7. sovrintendere la predisposizione e la definizione degli eventuali spostamenti dei pubblici servizi che verranno eseguiti dai soggetti gestori;
8. provvedere allo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Progetto espletando i compiti e le attività connesse;
9. svolgere le attività di Direzione Lavori anche avvalendosi di affidamenti esterni, curando quindi la redazione di tutta la documentazione da porre a base del procedimento per la loro individuazione, attraverso le procedure ritenute dalla stessa più idonee, da espletarsi ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.);
10. predisporre tutti gli atti e i documenti necessari allo svolgimento, alla prosecuzione e all'ultimazione dei lavori, procedendo altresì all'eventuale definizione bonaria ex art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., all'applicazione delle penali, alla risoluzione e all'eventuale proroga del contratto e quant'altro connesso alla sollecita, corretta e completa esecuzione delle opere, provvedendo altresì a dare comunicazione di tali attività agli altri soggetti sottoscrittori;
11. provvedere, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli adempimenti previsti a carico del Committente in materia di sicurezza, nominando il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, avvalendosi delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche, ovvero svolgendo direttamente le predette funzioni tramite il proprio personale, qualora in possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
12. provvedere alle comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici, alla Banca dati nazionale sui contratti pubblici e al Casellario informatico dei contratti pubblici, nonché alle eventuali informative da rendere all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
13. curare la predisposizione delle eventuali varianti progettuali in corso d'opera, in relazione alle quali dovrà sottoporre al preventivo benestare di Regione e Comune quelle che comportano modifiche rilevanti delle opere e/o che attengono alla loro funzionalità o localizzazione; queste varianti, corredate di

preventivo di spesa e di opportune valutazioni tecniche, dovranno essere formalmente trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori, che si impegnano, in caso di valutazione positiva, a mettere in atto tutte le azioni finalizzate alla loro approvazione in tempi compatibili con il rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

14. gestire le attività di collaudo dell'intervento, effettuando anche tutte le prove in corso d'opera sui materiali e sugli impianti per verificare il corretto funzionamento di quanto realizzato;
15. invitare il Comune, una volta ultimato il collaudo tecnico-amministrativo e previa presentazione della documentazione necessaria, a prendere in consegna definitiva le opere eseguite; tale consegna definitiva verrà effettuata con verbale redatto in contraddittorio, corredato dal collaudo tecnico-amministrativo; resta altresì ferma la possibilità per le parti di avvalersi della presa in consegna anticipata della strada, ai sensi dell'art. 24 dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/23, redigendo apposito verbale cui allegare il collaudo statico delle opere realizzate, ivi inclusi gli impianti tecnologici;
16. fornire al Comune, nell'ambito del procedimento di firma del verbale di consegna definitiva delle opere realizzate, i disegni delle opere con l'indicazione e gli schemi di tutti gli impianti, con le relative norme di manutenzione, e tutte le certificazioni e autorizzazioni previste per legge;
17. sovrintendere allo svolgimento delle attività e delle lavorazioni, in qualità di soggetto attuatore dell'opera, nel rispetto – per quanto di competenza – del Cronoprogramma allegato;
18. utilizzare, per le spese che riguardano il progetto finanziato, un sistema contabile distinto o un'adeguata codificazione contabile da apporre sui documenti di spesa;
19. fornire il necessario supporto tecnico ai momenti di confronto organizzati da Regione o dal Comune, coinvolgendo i soggetti affidatari delle progettazioni e della realizzazione dell'intervento e eventualmente segnalando la necessità di partecipazione di ulteriori soggetti in relazione alla natura degli approfondimenti tecnici da eseguirsi;
20. segnalare a Regione Lombardia e al Comune gli eventuali scostamenti rispetto al Cronoprogramma di cui all'Allegato 1 nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli
21. predisporre la documentazione e le rendicontazioni previste dalle disposizioni regionali per la richiesta delle tranches di pagamento previste, nei tempi e con le modalità richieste da Regione e mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziatrice la documentazione tecnico amministrativa necessaria per le relative verifiche;

Impegni generali delle Parti:

Regione Lombardia, Comune di Bema e CAL si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

1. rispettare i termini concordati ed indicati nella presente Convenzione e le tempistiche di cui al Cronoprogramma allegato (Allegato 1);
2. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
3. attivare ed utilizzare tutti gli strumenti e le risorse individuate nella presente Convenzione;
4. adottare, in spirito di leale collaborazione e buona fede, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
5. garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi attuative della presente Convenzione.

ART. 4

REFERENTI OPERATIVI

Regione, Comune di Bema e CAL nomineranno i propri Referenti Operativi responsabili della gestione e del controllo, che, per quanto di competenza, seguiranno le fasi operative e amministrative del progetto, effettueranno il monitoraggio del rispetto della tempistica, acquisiranno le informazioni relative alla progettazione, all'avanzamento procedurale dell'Intervento e all'erogazione dei corrispettivi.

Il Comune di Bema comunicherà a Regione e a CAL, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del RUP designato per le fasi progettuali dell'intervento.

CAL comunicherà a Regione e Comune di Bema, successivamente all'approvazione e validazione del progetto esecutivo, il nominativo del RUP designato per le fasi operative dell'intervento.

ART. 5

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il Quadro Economico dell'Intervento è riportato nell'Allegato 2 di cui all'articolo 1 e ammonta a un importo complessivo di € 22.500.000,00, comprensivo di IVA e oneri accessori, nonché di somme a disposizione; l'importo è già interamente finanziato in parte da Regione e in parte dal Comune.

Il Quadro Economico riporta il dettaglio degli importi finanziati, distinti tra quelli nella disponibilità del Comune ("Quota Bema") e nella disponibilità di CAL ("Quota CAL") per l'attuazione dell'intervento.

In particolare, la Quota Bema è pari a € 1.774.415,60 e la Quota CAL è pari a € 20.725.584,40.

Tale Quadro Economico, allegato 2, potrà essere rideterminato:

- a) mediante una rimodulazione degli importi delle singole voci di costo previste nel predetto Quadro Economico, rimanendo fermo il limite massimo (22,5 M€) di cui al precedente paragrafo e senza variazione dei due importi relativi alla Quota Bema e alla Quota CAL, senza ulteriori specifici adempimenti delle Parti;
- b) mediante una rimodulazione degli importi delle singole voci, che determini anche una variazione del limite massimo di cui al precedente paragrafo, qualora emergesse la necessità di reperire maggiori somme rispetto a quelle indicate nel Quadro Economico (allegato 2) e già stanziato. In tal caso, la Regione Lombardia e il Comune di Bema s'impegnano, fin d'ora, ognuno per le proprie disponibilità, ad individuare le modalità per assicurare la relativa copertura economica, necessaria per il prosieguo delle attività, previa eventuale sottoscrizione di apposito Atto Aggiuntivo tra le Parti, in conformità al successivo articolo 7.

Come indicato nelle "Disposizioni tecnico amministrative per l'attuazione del Completamento dei lavori concernenti la frana di Bema sul torrente Bitto, realizzazione ed adeguamento del collegamento di fondovalle, in Comune di Bema (SO)" allegate alla d.g.r. n. XII/3260/2024, si dà atto che l'importo aggiornato del Progetto esecutivo ammonta a complessivi € 22.500.000,00, la cui copertura finanziaria è data dai seguenti provvedimenti:

- L. 102/90: € 4.021.945,09, già liquidati al Comune di Bema;
- d.g.r. 3671/20: € 1.485.000,00 già liquidati al Comune di Bema;
- d.g.r. 7219/22: € 2.955.576,21 già liquidati al Comune di Bema;
- d.g.r. 3260/24: € 13.623. 820,00;
- Fondi comunali: € 413.658,70;

Il Comune di Bema risulta aver quindi ricevuto acconti da Regione per € 8.462.521,30.

Pertanto, stante la Quota Bema pari a € 1.776.365,27 all'atto della trasmissione a CAL da parte del Comune del progetto esecutivo validato (nella versione non ancora integrata con la restituzione dei modelli informativi dell'opera da realizzare (B.I.M.)), il Comune medesimo erogherà contestualmente a CAL la prima tranche delle somme residue già erogate al Comune da Regione Lombardia, e non di spettanza del Comune, pari a € 6.686.156,03.

La seconda tranche da erogarsi da parte del Comune di Bema, pari all'importo di € 413.658,70, verrà erogata a CAL entro il 31/12/2025.

L'ulteriore quota di competenza di CAL, pari a 13.623.819,99 € ("Importo da erogare"), sarà erogata da parte di Regione al Comune e successivamente dal Comune a CAL, secondo la seguente procedura:

- CAL presenta a Comune e Regione le singole richieste di erogazione, secondo le fasi di seguito descritte, comprensive della documentazione comprovante il raggiungimento del relativo step di riconoscimento;
- Il Comune eroga a CAL il medesimo importo entro i 20 giorni successivi all'avvenuta erogazione da parte di Regione, ai fini dell'attuazione dell'intervento

Le fasi previste per l'Importo da erogare sono le seguenti:

- a) **la prima quota**, pari ad **€ 5.500.000,00**, alla approvazione e validazione del progetto esecutivo (nella versione non ancora integrata con la restituzione dei modelli informativi dell'opera da realizzare (B.I.M.)) e comunque non prima del 2025;
- b) **la seconda quota**, pari ad **€ 5.500.000,00**, alla consegna dei lavori all'impresa esecutrice;
- c) **il saldo** sarà da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte di CAL delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

Una ulteriore quota in acconto, pari ad un massimo di € 2.000.000,00, in anticipazione al saldo potrà essere richiesta da CAL, in funzione delle necessità di cassa, al raggiungimento di un avanzamento fisico dei lavori pari al cinquanta per cento, con apposita attestazione validata dal Comune di Bema.

L'importo complessivo utilizzato per la quantificazione degli step di erogazione sopra descritti verrà ridefinito proporzionalmente in base ad eventuali Atti Aggiuntivi sottoscritti.

ART. 6

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il trasferimento delle risorse finanziarie è strettamente connesso all'attività di rendicontazione delle spese sostenute, e condizionato ai successivi controlli da parte di Regione Lombardia.

Verranno riconosciute a CAL tutte le spese sostenute e rendicontate dalla medesima per le attività svolte relative alla Commessa, comprensive anche di eventuali oneri per affidamenti esterni, nonché della quota parte delle spese generali di CAL derivanti dalla attuazione della presente Convenzione, quantificate in base al rapporto tra le effettive ore lavorate sulla Commessa rispetto al totale delle ore globali lavorate dal personale CAL, e nella misura massima limitata al 20% delle spese consuntivate relative all'intervento.

ART. 7

GESTIONE DI EVENTUALI EXTRACOSTI

Gli eventuali extracosti che possano emergere nella fase attuativa dell'intervento, ivi inclusi quelli indicati al precedente articolo 5 comma 2, potranno essere oggetto di appositi Atti Aggiuntivi alla presente Convenzione, previa determinazione della relativa copertura economica.

ART. 8

DISPONIBILITA' DI SPESA

Le eventuali disponibilità di spesa conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti da ribassi d'asta, possono essere utilizzate da CAL nell'ambito dell'intervento oggetto della presente Convenzione, per l'espletamento delle attività ivi previste, fino all'ultimazione delle stesse anche per la realizzazione di opere supplementari resesi necessarie nei limiti di legge, subordinatamente a specifica autorizzazione da richiedere a Regione Lombardia, responsabile del finanziamento sentito il Comune.

A seguito del completamento di tutte le attività oggetto della presente Convenzione, le disponibilità economiche finali tornano nelle disponibilità programmatiche di Regione Lombardia.

ART. 9

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, cui CAL e Comune dovranno offrire la massima collaborazione.

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa.

CAL e Comune si impegnano a tal fine a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione o dagli eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la propria sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa all'intervento;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 10

TEMPI DI ATTUAZIONE

CAL, nella fase di realizzazione dell'intervento, verifica e sovrintende, per quanto di competenza, l'avanzamento delle attività oggetto della presente Convenzione secondo il Cronoprogramma allegato (Allegato 1), al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e di spesa, e si impegna a segnalare al referente operativo regionale competente ogni scostamento dal Cronoprogramma presentato ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione delle attività, motivandone la presenza, e a proporre le relative azioni correttive. Il suddetto Cronoprogramma potrà essere soggetto a modifica a causa di circostanze e/o eventi non prevedibili e indipendenti da CAL, quali l'insorgere di contenziosi in fase di gara.

ART. 11

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata dalla data della sua sottoscrizione sino al completo espletamento da parte dei soggetti sottoscrittori delle attività e prestazioni oggetto del medesimo.

ART. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente accordo la competenza territoriale è del Foro di Milano.

ART. 13

PATTO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti convengono che tutti i dati personali di cui verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente accordo, nel rispetto dei contenuti e degli obblighi di cui al d.lgs. 196/2003 per la parte non abrogata nonché al Regolamento UE n. 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali".

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

....

COMUNE DI BEMA

....

CAL S.P.A.

....

Allegati:

All. 1: CRONOPROGRAMMA

All. 2: QUADRO ECONOMICO